

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

LAVORI DI FOGNATURA - SICUREZZA PEDONI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	LAVORI DI FOGNATURA - SICUREZZA PEDONI
Procedure esecutive:	Allestimento di dispositivi di protezione collettiva per le persone che stazionano in prossimità di lavori, depositi, e scavi dei cantieri stradali.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Barriere, parapetti, teli, reti, pali.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Caduta negli scavi; contatto con i mezzi e le macchine operatrici.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere e parapetti. Queste protezioni possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite (art. 40, commi 1 e 2, art. 32, comma 2, DPR n. 495/1992). Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione (art. 40, comma 3, DPR n. 495/1992).</p> <p>Se non esiste marciapiEDE, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come previsto al punto precedente (art. 40, comma 4 DPR n. 495/1992).</p> <p>I tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (art. 40, comma 5 DPR 495/1992).</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	